

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2360

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MASTELLA MARIO CLEMENTE, STEGAGNINI, LAMORTE,
SILVESTRI, SANGALLI, MANTELLA GUIDO, DE CINQUE,
MARABINI, GASCO, SOBRERO, ZANIBONI, CAPPELLI,
CARENINI**

Presentata il 27 luglio 1978

Riconoscimento del servizio pre-ruolo ad insegnanti di
scuola materna

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge tende a sanare la discriminazione esistente nelle scuole materne statali sul riconoscimento dei servizi pre-ruolo. È da ricordare che:

con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1970, n. 370, sono stati riconosciuti i servizi prestati nelle scuole elementari, popolari, sussidiarie, sussidiate e similari;

con circolare del 4 ottobre 1977, n. 256, il Ministero ha confermato il pie-

no riconoscimento ai fini giuridici ed economici dei servizi prestati nei corsi popolari e nei corsi CRACIS;

mentre per coloro che con sommi sacrifici hanno buttato le basi per la costruzione della futura scuola materna, lavorando in condizioni ambientali proibitive, accettando situazioni economiche e normative spessissimo miserevoli e inesistenti, il legislatore finora non ha ritenuto dare alcun riconoscimento tangibile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso le scuole materne istituite a norma del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche emanate in virtù dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e successive modificazioni ed integrazioni; nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso i patronati scolastici e altri enti ed associazioni aventi comunque propria personalità giuridica, sono riconosciuti agli stessi fini di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 1970, n. 576.

ART. 2.

Il riconoscimento di cui all'articolo precedente è valido anche nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica.

ART. 3.

Ai fondi occorrenti per l'attuazione della presente legge si provvederà mediante appositi stanziamenti a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.